



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Il direttore generale,

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE;

visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero della giustizia, del 16 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2019, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 43, con il quale, è stata indetta la sessione di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, le cui prove scritte si sono svolte il 18, 19 e 20 febbraio 2020;

vista la nota prot. DAG n. 101592.E del 26 giugno 2020, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, rilevato che le operazioni di correzione degli elaborati, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state sospese a norma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, fino al 16 maggio 2020, ha segnalato le difficoltà nella ripresa delle ordinarie attività amministrative degli uffici preposti all'organizzazione delle sedute della commissione esaminatrice, sollecitando una proroga dei termini per la conclusione delle operazioni;

considerato che a norma dell'art. 9, comma 1, del d.m. 19 gennaio 2016, n. 63, *“La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia”*;

ritenuto che le ragioni allegare e, in particolare, l'obiettivo stasi dell'attività di correzione degli elaborati e le difficoltà rappresentate in ordine alla possibilità di svolgere le sedute giustificano il chiesto provvedimento di proroga del termine previsto per il completamento delle operazioni, tenuto peraltro conto anche dell'approssimarsi del periodo estivo,

dispone

la proroga di centottanta giorni del termine per la valutazione degli elaborati scritti da parte della commissione dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale indetto con decreto del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero della giustizia, del 16 maggio 2019.

Roma, 8 luglio 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
*Giovanni Mimmo*